CAMERA DEI DEPUTATI N. 2638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 7 dicembre 1960

Nuove modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 19 ottobre 1959, n. 928, dispone tra l'altro – all'articolo 6 – che le promozioni a consigliere di 1ª classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dall'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile, non posteriore, in ogni caso, al 1957.

Tale retrodatazione dà, altresì, agli impiegati, che ne abbiano usufruito, la possibilità di conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata per merito comparativo, in deroga all'articolo 164 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che prevede, invece, il concorso per merito distinto (dopo nove anni di carriera) ed il concorso per idoneità (dopo undici anni di carriera).

Scopo di detta norma è, com'è noto, l'aver voluto consentire che gli impiegati costretti a segnare il passo nella qualifica di consiglieri di 2ª classe, per la persistente carenza di posti nella qualifica superiore – dovuta, in massima parte, alle agevolazioni adottate nei riguardi dei cosidetti trentanovisti e di altre particolari categorie di dipendenti statali – recuperassero il recuperabile.

Senonché la legge in parola, che era stata dettata dall'avvertita esigenza di rendere giustizia, ha finito, nella pratica applicazione, per accentuare le sperequazioni esistenti prima della sua emanazione.

Non è il caso di soffermarsi sui vantaggi, di cui già fruiscono e maggiormente fruiranno in avvenire gli impiegati, che beneficiano del disposto dell'articolo 6 della legge n. 928, talmente sono evidenti.

È, invece, opportuno, proprio per non tradire gli intenti e lo scopo che hanno animato il legislatore, richiamare l'attenzione sulla incresciosa situazione, in cui sono venuti a trovarsi quegli impiegati, promossi consiglieri di 1ª classe dopo l'entrata in vigore della citata legge, ma che avevano maturato, da molti anni, l'anzianità richiesta.

Per essi, infatti, il richiamato articolo 6 non trova applicazione.

Non si applica neppure nei casi, in cui i medesimi impiegati non poterono conseguire la promozione a consiglieri di 1ª classe anteriormente alla data del 26 novembre 1959 (data di entrata in vigore della legge) unicamente perché la situazione dei posti in

organico non lo consentiva ovvero perché il competente Consiglio di amministrazione, nonostante vi fossero posti da conferire, non si riuniva per molti mesi o, pur adunandosi, non deliberava sull'argomento.

Stando così le cose, come lasciare, onorevoli colleghi, che un vasto gruppo di impiegati venga escluso dai benefici della legge per il solo fatto che sia stato adottato, quale fattore determinante di ogni effetto, la data di entrata in vigore della legge stessa, senza che tale data avesse costante relazione con le situazioni regolamentate ?

La distinzione derivatane tra consiglieri di 1ª classe promossi «prima » e consiglieri di 1ª classe promossi « dopo » la data di entrata in vigore della legge n. 928, potrebbe apparire artificiosa, se non si tenesse nel giusto conto che, ove le varie dotazioni degli organici lo avessero consentito o, in taluni casi, soltanto che i Consigli di amministrazione avessero scrupolosamente adempiuto alle proprie incombenze, gli impiegati promossi « dopo » e che pur erano in possesso da tempo dell'anzianità richiesta e di ogni altro requisito, avrebbero conseguito di pieno diritto la promozione « prima » della legge n. 928, rientrando così nei casi previsti dall'articolo 6.

La proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra approvazione, per l'estensione dei benefici, di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, investe, perciò, una questione prevalentemente morale. Si chiede a voi che il deprecato sistema dei due pesi e delle due misure non alligni, in quanto vi si chiede di voler approvare una norma, che impedisca ad innumerevoli impiegati della carriera direttiva, non più giovanissimi e già provati alle responsabilità della vita amministrativa, di rimpiangere l'entusiasmo dei primi anni di carriera e di formulare riserve sulla bontà della scelta da essi fatta in età meno ingrata.

Con la legge n. 928 è stata data loro la possibilità di conseguire un immediato pratico risultato. Facciamo ora sì che tale beneficio essi possano serenamente godere, sanando i contrasti che la legge medesima, per imprevedibili circostanze, ha determinato in loro danno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni, contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano altresì nei confronti degli impiegati, che, pur avendo conseguito la promozione a consigliere di 1ª classe e qualifiche equiparate posteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, avevano già maturato, alla stessa data, anni tre e mesi tre di anzianità nella qualifica inferiore.

ART. 2.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.